

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
11 giugno 1996

Causa T-118/95

Miguel Anacoreta Correia
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Procedimento di assunzione — Impiego di grado A1»

Testo completo in francese II - 835

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente al posto di direttore generale aggiunto della direzione generale delle relazioni politiche esterne e, d'altro lato, l'annullamento della nomina del signor B. a tale posto.

Esito: Rigetto.

Sunto della sentenza

Il ricorrente, dipendente di grado A2 presso la Commissione, presta servizio presso la DG I (direzione generale delle relazioni politiche esterne), dove svolge le funzioni di direttore per l'America latina.

Con l'avviso di posto vacante COM/1/94 del 6 gennaio 1994 l'autorità avente il potere di nomina della Commissione (APN) ha iniziato il procedimento previsto dall'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto del personale delle Comunità europee (Statuto) per coprire il posto, di grado A1, di direttore generale aggiunto della direzione generale delle relazioni politiche esterne (DG IA).

Il ricorrente era il solo dipendente a presentare candidatura all'impiego controverso nei termini previsti dall'avviso di posto vacante.

Il 27 aprile 1994 l'APN decideva di ricorrere al procedimento previsto dall'art. 29, n. 2, dello Statuto. Non veniva pubblicato alcun avviso relativo all'apertura di tale procedimento.

In pari data, il signor B., diplomatico di cittadinanza portoghese, presentava la sua candidatura all'impiego controverso.

Il 15 giugno 1994 l'APN decideva di accogliere la candidatura del signor B. e il 20 luglio 1994 lo nominava dipendente di grado A1.

Con lettera 24 giugno 1994 l'APN informava il ricorrente che la sua candidatura era stata respinta.

Il 14 settembre 1994, il ricorrente presentava reclamo contro detta decisione e contro la decisione dell'APN di nominare il signor B. a tale impiego. Il reclamo veniva respinto con decisione dell'APN 30 gennaio 1995.

Prima della pubblicazione dell'avviso di posto vacante si poteva leggere in un giornale portoghese del 10 dicembre 1993 un articolo secondo in quale il posto controverso era riservato a un portoghese, il ministro portoghese competente aveva designato il signor B. come miglior candidato e il membro competente della Commissione, dopo un lungo colloquio con quest'ultimo, ne aveva approvato la scelta.

Un altro giornale portoghese del 15 gennaio 1994 riportava la futura nomina del signor B. al posto litigioso.

Sul primo motivo, relativo allo sviamento di potere

La nozione di sviamento di potere ha una portata ben definita e si riferisce al fatto che un'autorità amministrativa abbia utilizzato i propri poteri per uno scopo diverso da quello per il quale essi le sono stati conferiti. Una decisione è viziata di sviamento di potere solo se essa appare, in base ad indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, adottata per raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (punto 25).

Riferimento: Tribunale 2 febbraio 1995, causa T-106/92, Frederiksen/Parlamento (Racc. PI pag. II-99, punto 47); Tribunale 19 ottobre 1995, causa T-562/93, Obst/Commissione (Racc. PI pag. II-737, punto 62)

Le informazioni contenute in articoli di stampa non possono essere considerate indizi obiettivi, pertinenti e concordanti del fatto che, prima dell'inizio del procedimento di assunzione, l'APN avesse già compiuto una selezione dei candidati o avesse già preso la decisione di nominare all'impiego controverso il signor B.

In particolare, è plausibile che i colloqui tra il membro competente della Commissione ed eventuali candidati all'impiego controverso abbiano avuto carattere «esplorativo». Inoltre, nulla impedisce a un superiore gerarchico direttamente interessato di avere un incontro con una persona che, al momento opportuno, potrebbe manifestare interesse per un posto vacante, a condizione che al termine di un tale incontro non venga assunto nessun impegno verso questa persona, ciò soprattutto quando si tratta di assegnare impieghi di grado A1 e A2 (punto 31).

È quindi prematura la conclusione tratta dagli autori degli articoli di stampa dagli incontri avuti, prima della pubblicazione dell'avviso di posto vacante, dal membro competente della Commissione con diverse persone che avrebbero potuto candidarsi all'impiego controverso e secondo la quale il signor B. era stato «nominato» a tale impiego e lo avrebbe «occupato» (punto 32).

Inoltre, se l'APN, dopo aver valutato la possibilità di assegnare l'impiego vacante con uno dei procedimenti di cui all'art. 29, n. 1, dello Statuto, ritiene che nessuno di essi possa portare alla nomina della persona in possesso delle più elevate doti di competenza, rendimento e integrità, può subito iniziare il procedimento ex n. 2 dello stesso articolo. Nel caso di specie, lo stesso inizio del procedimento previsto dalla prima disposizione costituisce un'indicazione del fatto che all'epoca della pubblicazione degli articoli di stampa la decisione di nominare il signor B. all'impiego controverso non era stata ancora adottata (punto 34).

Riferimento: Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-18/92 e T-68/92, Coussios/Commissione (Racc. PI pag. II-171, punto 98); Tribunale 22 marzo 1995, causa T-586/93, Kotzonis/CES (Racc. PI, pag. II-203, punto 94)

Inoltre, nell'ambito di un procedimento di assunzione, nessuna disposizione statutaria conferisce a un candidato il diritto a un colloquio con il suo potenziale superiore gerarchico né pone l'obbligo di convocare d'ufficio l'interessato a un tale colloquio (punto 36).

Nemmeno la presentazione della candidatura da parte del signor B. lo stesso giorno dell'inizio del procedimento ex art. 29, n. 2, costituisce una prova o un indizio obiettivo e determinante di una selezione o di una decisione di nominare il signor B. all'impiego controverso anteriore all'inizio del procedimento di assunzione. Non può infatti escludersi che, a seguito del suo colloquio con il membro competente della Commissione, il signor B. abbia seguito molto da vicino il procedimento di assunzione e che sia stato informato in tempo utile dell'inizio del procedimento ex art. 29, n. 2, in modo da poter presentare la candidatura quel giorno (punto 37).

Sul secondo motivo, relativo a una violazione degli artt. 7 e 27 dello Statuto

Il reclamo non fa riferimento né a una violazione degli artt. 7 e 27 dello Statuto né a una violazione del principio di non discriminazione. Esso non contiene nemmeno elementi dai quali la convenuta, anche sforzandosi di interpretare il reclamo con ampiezza di vedute, avrebbe potuto dedurre che il ricorrente intendeva far valere una violazione degli artt. 7 e 27 dello Statuto o del principio di non discriminazione (punto 44).

Riferimento: Tribunale 29 marzo 1990, causa T-57/89, Alexandrakis/Commissione (Racc. pag. II-143, punto 9)

Alla luce di ciò, il motivo è irricevibile (punto 45).

Sul terzo motivo, relativo a una violazione dell'art. 29 dello Statuto

Quando, come nel caso di specie, solo un candidato si presenta dopo l'inizio del procedimento di cui all'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, l'APN non è tenuta a procedere a un previo esame dei meriti dell'interessato. Infatti, la detta norma dello Statuto non riconosce un diritto soggettivo alla promozione ai dipendenti che possono aspirarvi. L'APN può, invece, iniziare subito il procedimento ex art. 29, n. 2, per raccogliere una o diverse altre candidature, in modo da poter effettivamente scegliere la persona più idonea a ricoprire l'impiego da assegnare e da procedere effettivamente a un esame comparativo dei meriti (punti 54 e 55).

Riferimento: Corte 25 novembre 1976, causa 123/75, Küster/Parlamento (Racc. pag. 1701, punti 10 e 17)

Inoltre, anche se l'avviso di posto vacante era indubbiamente succinto, tale circostanza non ha, da sola, impedito al ricorrente di presentare debitamente la propria candidatura, tanto più che, essendo dipendente della Commissione dal luglio 1987 e, dal gennaio 1992, in un posto elevato della stessa DG I, egli non poteva ignorare la natura dell'impiego controverso e le condizioni generali richieste per poterlo occupare (punto 58).

Sul quarto motivo, relativo a una violazione dell'obbligo di procedere a un esame comparativo delle candidature

Sia la decisione che respinge il reclamo del ricorrente sia il controricorso e la controreplica espongono chiaramente i motivi per i quali l'APN ha deciso di

accogliere la candidatura del signor B. all'impiego controverso. In tale situazione, non vi è motivo di dubitare che l'APN ha effettivamente proceduto a un esame comparativo delle candidature (punto 65).

D'altra parte, l'avviso di posto vacante, per quanto redatto succintamente, consentiva a tutti gli interessati di presentare una candidatura con piena cognizione di causa e l'APN non era tenuta a convocare il ricorrente a un colloquio per poter presentare convenientemente la propria candidatura (punto 66).

Sul quinto motivo, relativo a un errore manifesto di valutazione

In particolare per quanto riguarda l'assegnazione di impieghi di grado A1 e A2, l'APN dispone di un ampio potere discrezionale nel raffronto dei meriti dei candidati e tale valutazione può essere messa in discussione solo in caso di errore manifesto. Inoltre, per motivi attinenti all'interesse del servizio, l'APN può legittimamente preferire un candidato qualificato a un altro candidato qualificato. Nel caso di specie, sia la decisione che respinge il reclamo del ricorrente, sia il controricorso e la controreplica, sia l'udienza hanno fatto chiaramente emergere le cognizioni e le esperienze del signor B., che hanno indotto l'APN ad accogliere la sua candidatura preferendola a quella del ricorrente. Nessun elemento addotto dal ricorrente dimostra che l'APN abbia compiuto un errore manifesto di valutazione all'atto dell'esame comparativo delle candidature (punti 75 e 76).

Riferimento: Corte 17 dicembre 1981, causa 151/80, De Hoe/Commissione (Racc. pag. 3161, punto 16); Tribunale 13 dicembre 1990, causa T-20/89, Moritz/Commissione (Racc. pag. II-769, punto 29); Kotzonis/CES, citata, punto 81

Sul sesto motivo, relativo alla mancanza di motivazione

L'APN non è tenuta a motivare le decisioni di promozione con riferimento ai candidati non promossi, ma, per contro, è tenuta a motivare la sua decisione di respingere il reclamo di un candidato non promosso, e si suppone che la motivazione di tale decisione di rigetto coincida con quella della decisione oggetto del reclamo. Tale soluzione vale anche per una decisione di nomina adottata in esito a un procedimento fondato sull'art. 29, n. 2, dello Statuto (punto 82).

Riferimento: Corte 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/Commissione (Racc. pag. I-225, punto 13); Kotzonis/CES, citata, punto 105

Dispositivo:

Il ricorso è respinto.